

Versione 1.9

INDICE

ARTICOLO 1.	VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI	2
ARTICOLO 2.	OGGETTO	2
ARTICOLO 3.	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	3
ARTICOLO 4.	DURATA	3
ARTICOLO 5.	MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	3
ARTICOLO 6.	ONERI A CARICO DEL FORNITORE	3
ARTICOLO 7.	SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E ATTIVITA'	
CONNESSE	5	
ARTICOLO 8.	CONSEGNE ECCEDENTI O NON CONFORMI	5
ARTICOLO 9.	MANUTENZIONE DI PRODOTTI HW E SW	5
ARTICOLO 10.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	6
ARTICOLO 11.	PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	7
ARTICOLO 12.	] INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	7
ARTICOLO 13.	GARANZIE	8
ARTICOLO 14.	LIVELLI DI SERVIZIO	8
ARTICOLO 15.	VERIFICA DI CONFORMITA'	8
ARTICOLO 16.	PENALI	9
ARTICOLO 17.	CORRISPETTIVI	10
ARTICOLO 18.	FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO	10
ARTICOLO 19.	RECESSO	12
ARTICOLO 20.	RISOLUZIONE	13
ARTICOLO 21.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O CESSIONE DEL CREDITO	14
ARTICOLO 22.	BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE E MANLEVA	15
ARTICOLO 23.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	15
ARTICOLO 24.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ARTICOLO 25.	OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO TRIENNALE PER LE	
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	16	
ARTICOLO 26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
ARTICOLO 27.	FORO COMPETENTE	18
ARTICOLO 28.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	18
ARTICOLO 29.	TRASPARENZA DEI PREZZI	19
ARTICOLO 30.	SUBAPPALTO	19
ARTICOLO 31.	CCNL	21
ARTICOLO 32.	CLAUSOLA BEST CONSUMER	21
ARTICOLO 33.	FORZA MAGGIORE	21

Per specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., delle clausole contenute nei seguenti articoli:

22

ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. La presente acquisizione è stata realizzata da Consip in favore del fornitore.
2. Sono parte integrante del presente Contratto, il Documento di Stipula (*ove presente*), il Disciplinare, il Capitolato tecnico ed eventuali appendici (*ove presenti*), l'offerta tecnica (*ove presente*), l'offerta economica, il dettaglio tecnico economico (*ove presente*), nonché i documenti eventualmente richiamati nel contratto, ancorché non allegati.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. (*in caso di acquisti sul Mercato Elettronico - MEPA*), da quanto espresso nel Disciplinare della procedura, nonché, in generale, da tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico, dalla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto) dalle regole del sistema di e-procurement;
 - b. *ove applicabili*, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - c. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - e. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito per brevità Codice);
 - f. dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti;
 - g. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - h. dal patto di integrità;
 - i. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - j. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Committente e consultabili sul sito internet della stessa;
 - k. *ove applicabile*, dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - l. *ove applicabile*, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - m. *ove applicabili*, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, anche di soft law, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR"), il D.Lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D.Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall'Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo *European Data Protection Board*) (di seguito complessivamente "Norme in materia di Protezione dei Dati Personali").
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti da Consip nella sua qualità di Committente prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da, per quanto di rispettiva competenza.
5. La Committente, ai sensi di quanto stabilito Regolamento per la gestione del Casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tenuto presso l'A.N.A.C., provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2. OGGETTO

1. L'Impresa si impegna ad eseguire la fornitura dei beni/la prestazione di servizi espressamente

indicati nel Documento di Stipula (*ove presente*), nella RdO, nel Capitolato tecnico ed eventuali appendici (*ove presenti*), nell'offerta tecnica (*ove presente*), nell'offerta economica, nel dettaglio tecnico economico (*ove presente*).

ARTICOLO 3. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del medesimo Codice.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 4. DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della stipula. I termini di durata del contratto sono indicati nel "Documento di stipula" (*ove presente*), nella RDO e nel Capitolato tecnico (*ove presente*), e decorrono dalla data positiva di verifica di conformità in caso di acquisto di beni e dalla stipula in caso di acquisto di servizi, salvo che non sia diversamente stabilito nel Capitolato Tecnico. Tali termini devono intendersi inderogabili.
2. La Committente, in conformità a quanto disposto all' art. 120, comma 10, del Codice, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
3. In casi eccezionali, la Committente potrà, in corso di esecuzione, prorogare il presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel medesimo Contratto.

ARTICOLO 5. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel Capitolato tecnico (*ove presente*), nonché secondo le direttive della Committente.
2. Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, la Committente avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. "Risoluzione".
Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite presso la/e sede/i specificatamente indicata/e nel Capitolato tecnico (*ove presente*) o nella RDO.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
4. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 6. ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:

- all'imballaggio delle apparecchiature e dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - al trasporto, al disimballo e alla collocazione delle apparecchiature e dei prodotti nei locali dell'Amministrazione;
 - all'apposizione sulle apparecchiature delle "targhette identificative";
 - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Resta, pertanto, inteso che, qualora il Fornitore (a installazione ultimata) non abbia provveduto allo sgombero dei residui di cui sopra, la Committente potrà provvedervi a propria cura.
2. Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite e danni ai beni durante il trasporto e la sosta nei locali della Committente e/o dell'Amministrazione, fino alla data di Accettazione della Fornitura, fatta salva la responsabilità della Committente e/ dell'Amministrazione qualora le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
3. Il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto. La violazione del suddetto obbligo determina, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.
4. Il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi sui disabili di cui alla medesima legge n. 68/1999. A tal fine la Relazione dovrà contenere almeno quanto segue:
- dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi ex art 17 della L n. 68/1999, con precisazione delle modalità di adempimento; tale dichiarazione dovrà essere resa anche dalle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non rientrano negli obblighi imposti dalla legge in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, specificando per ciascun dipendente escluso dal computo, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 68/1999; nel caso di aziende con almeno 15 dipendenti, costituenti base di co-mputo ai sensi della sopracitata legge, in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro;
 - dichiarazione sull'assenza o presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
- La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".
5. Le relazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 saranno pubblicate sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 28, comma 2 del Codice. Il Fornitore ha l'obbligo assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo. A tal fine dovrà produrre, *1 mese il termine di 1 mese in ragione della durata del contratto* prima della scadenza del

contratto apposita dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento del suddetto impegno.

ARTICOLO 7. SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E ATTIVITA' CONNESSE

1. La consegna della merce dovrà essere effettuata, secondo quanto specificatamente indicato nell'ordine di acquisto, presso una delle sedi Consip o del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Roma.
2. I beni dovranno essere sempre accompagnati dal documento di trasporto riportante il numero e la data dell'ordine di acquisto nonché l'elenco del materiale da consegnare e dal fax che comprovi l'avvenuto contatto con gli uffici di Consip preposti alla ricezione delle merci.
3. Nel caso in cui il documento di trasporto attestante la consegna della merce non riporti in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al numero di Ordine di Acquisto, Consip si riserva la facoltà – attraverso i propri uffici preposti alla ricezione - di non prendere in carico la merce in arrivo.
4. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse della merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, Consip si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
5. Il timbro di ricevuta sul documento di trasporto apposto da parte del personale Consip vale esclusivamente come avviso di ricezione della merce essendo la sua accettazione definitiva subordinata al successivo controllo qualitativo e quantitativo. A tale riguardo si precisa che, sul documento di trasporto, il personale addetto alla ricezione apporrà un timbro con riserva di verifica sul contenuto e con il numero di colli accettati.
6. La consegna dei beni dovrà essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 14 alle 17.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto.
7. Il Fornitore unitamente alla consegna dei beni si obbliga a consegnare tutti i manuali e ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni stessi nonché dei programmi di base e applicativi, ove previsti.
8. Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Consip per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, Consip avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
9. Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
10. Il Fornitore si impegna a consegnare alla Committente, qualora previsto, ai fini della sua approvazione, il Piano operativo contenente i termini per l'installazione, l'attivazione, la configurazione e la verifica di conformità. Fatte salve eventuali modifiche richieste della Committente sui termini proposti nel Piano operativo, gli stessi, approvati dalla Committente, devono intendersi inderogabili.
11. Successivamente alla consegna, il Fornitore deve installare e attivare presso le sedi di Consip e/o dell'Amministrazione, i beni, entro i termini previsti nel Piano operativo (ove presente) concordato con la Committente, nel Capitolato Tecnico (ove presente), nella RDP o nel presente contratto e a configurare gli stessi secondo le modalità e i tempi di cui al capitolato tecnico (ove presente), ovvero del medesimo piano operativo.

ARTICOLO 8. CONSEGNE ECCEDENTI O NON CONFORMI

1. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nell'Ordine di Acquisto o nel contratto, essa si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
2. In caso di consegna anticipata, la Committente avrà facoltà di non prendere in consegna i beni, ovvero di restituirli al Fornitore a spese di quest'ultimo, oppure di trattenerli facendo tuttavia decorrere il termine di pagamento dalla data di consegna e/o accettazione prevista nel contratto.

ARTICOLO 9. MANUTENZIONE DI PRODOTTI HW E SW

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia dei beni oggetto della fornitura per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo "verifica di conformità". Tale servizio deve essere erogato a cure e

spese del Fornitore e senza alcun onere aggiuntivo per Consip, intendendosi ricompreso nel corrispettivo contrattuale.

2. L'Impresa si obbliga a prestare, ove acquisito, il servizio di manutenzione a pagamento per il periodo di tempo espressamente indicato nel Capitolato tecnico (ove presente) o nella RDO, decorrente dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia.
3. Il servizio di manutenzione che dovrà essere prestato entro i termini e con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico (ove presente), nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. "penali", comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare la fornitura in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
5. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito ovvero comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, sino al momento della sostituzione della merce.
6. (in caso di SW) Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, ove presente, e comprenderà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e degli aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti: la Committente e/o l'Amministrazione avrà/avranno comunque facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intendono sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti

ARTICOLO 10. SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare, il servizio di manutenzione per il periodo di tempo espressamente indicato nel Capitolato tecnico (ove presente) o nella RDO, decorrente dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia.
1. Il servizio di manutenzione che dovrà essere prestato entro i termini e con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico (ove presente), nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio pena l'applicazione delle penali, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare la fornitura in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
2. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione della relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
3. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito ovvero comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali ferma restando l'applicazione delle penali, sino al momento della sostituzione della merce.
4. (in caso di SW) Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, ove presente, e comprenderà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;

- invio delle riparazioni e degli aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
- consegna di ogni nuovo update dei Prodotti: la Committente e/o l'Amministrazione avrà/avranno comunque facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intendono sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.

ARTICOLO 11. PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3 del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati, manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
6. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte della Committente con le modalità che la stessa Committente riterrà più opportune a garantire la continuità del team di lavoro.
7. Il Fornitore si impegna a fornire alla Committente, unitamente alla documentazione propedeutica alla stipula, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto, un numero di telefono, un indirizzo e-mail e, eventualmente, un numero di fax, facenti capo al Committente stesso. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile della fornitura o dei suddetti strumenti di comunicazione dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committente.
8. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della Committente, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente, iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
9. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura.

ARTICOLO 12.] INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6 del Codice, in caso di ottenimento, da parte della

Committente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore ai sensi dell'art. 119 del Codice), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 del Codice dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
4. Il Fornitore si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e a quelle disposizioni normative che verranno eventualmente emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

ARTICOLO 13. GARANZIE

1. Il Fornitore assume nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso.
2. Il Fornitore si obbliga a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare della Committente, che i prodotti forniti siano esenti da vizi palesi o occulti di origine o fabbricazione e in tutto conformi a quanto prescritto dalla Committente. I prodotti difettosi o comunque non conformi alle condizioni stabilite saranno rifiutati e messi a disposizione del Fornitore stesso.
3. Il Fornitore garantisce che i prodotti conserveranno le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia, da considerarsi pari al periodo di manutenzione in garanzia dalla "Data di Accettazione della Fornitura" e, nel contempo, a garantirne il buon funzionamento in esercizio; per i vizi, difetti e non conformità rilevati nel periodo di garanzia, la Committente potrà richiedere la pronta riparazione e/o sostituzione gratuita. In ogni caso verranno addebitati al Fornitore i costi sopportati dalla Committente in conseguenza di vizi, difetti e non conformità dei prodotti forniti. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'impresa anche solo di una delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. così come previsto dal successivo art. "Risoluzione".

ARTICOLO 14. LIVELLI DI SERVIZIO

1. I livelli di servizio sono quelli previsti nella RDO o nel Capitolato Tecnico (*ove presente*).

ARTICOLO 15. VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116, comma 2 del Codice e degli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice

- e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati.
2. In caso di acquisti di beni, la verifica di conformità verrà eseguita una volta che siano state ultimate le attività di consegna, installazione, attivazione o configurazione in ragione del bene oggetto di fornitura, come previsto nel Capitolato tecnico (*ove presente*).
In caso di prestazione di servizi, la verifica di conformità verrà eseguita periodicamente con la tempistica indicata nel Capitolato tecnico (*ove presente*), nella RdO e nel presente contratto.
 3. In caso di prestazioni continuative, in corso di contratto, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle suddette prestazioni volta a certificare che le stesse siano state eseguite secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico (*ove presente*) o nella RdO.
 4. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico (*ove presente*), nella RdO e nel presente contratto, secondo la documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa (*ove presente*).
 5. La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal soggetto a ciò incaricato, ove necessario in contraddittorio con il Fornitore.
 6. La data del verbale che attesta il positivo esito della verifica di conformità verrà considerata, in caso di acquisto di beni, "Data di accettazione della Fornitura" oppure, in caso di acquisto di servizi, "Data di accettazione dei servizi".
 7. La proprietà dei beni forniti si trasferirà alla Committente dalla "Data di Accettazione della Fornitura", restando esclusa fino a tale data ogni responsabilità della Committente in ordine ai beni stessi. La proprietà di tutte la documentazione prodotta dal Fornitore si trasferirà a Consip dalla data della comunicazione scritta con la quale quest'ultima accetterà la consegna, restando esclusa fino a tale data ogni responsabilità della Committente in ordine alla documentazione stessa.
 8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, fatto salvo il diverso termine che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta.
 9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 cod. civ.
 10. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, Committente si riserva di effettuare, in relazione alla natura dei beni e/o dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
 11. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, la Committente potrà effettuare le attività di verifica di conformità in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
 12. In deroga a quanto sopra previsto, la Committente, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, potrà rilasciare apposito certificato di regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 116, comma 7, del Codice e dell'Allegato II.14.
 13. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
 14. Con riferimento alle forniture, su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
 15. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 16. PENALI

Il Fornitore prende atto che la Committente applicherà le penali contrattuali previste nel Capitolato Tecnico che devono intendersi qui integralmente trascritte.

Il Fornitore prende atto che per ogni giorno di ritardo nella consegna, installazione ed eventuale configurazione dei beni rispetto a quanto indicato nel Contratto, la Committente applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione rispetto alla quale si è verificato il ritardo nell'adempimento stesso. Si intende ritardo nella consegna anche la consegna di prodotti diversi da quelli richiesti.

16. Nel caso in cui il Fornitore non abbia provveduto allo sgombero dei residui di cui all'art. "Oneri a carico del fornitore" applicherà al Fornitore una penale pari al valore dei costi sostenuti dalla Committente per lo sgombero.
17. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini espressi nel Piano approvato (*ove presente*), la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione oggetto del ritardo.
18. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo nel ripristino della funzionalità della fornitura, oggetto del servizio di manutenzione ovvero per ogni punto percentuale peggiorativo del valore soglia del rispettivo livello di servizio della manutenzione, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione oggetto del ritardo.
19. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'eliminazione dei vizi, la Committente applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione oggetto di verifica.
20. Nel caso in cui durante l'esecuzione del Contratto, la Committente riscontri il mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti all'art. "Oneri a carico del fornitore", la Committente si riserva di applicare la penale una tantum pari al 3 % (tre per cento) dell'importo del Contratto.

ARTICOLO 17. CORRISPETTIVI

1. Tutti i corrispettivi sono indicati nell'Offerta economica, nel Documento di stipula (*ove presente*) e nel dettaglio tecnico economico (*ove presente*) e si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità del contratto, ove in quest'ultimo non sia diversamente disposto.
2. I prezzi devono altresì intendersi al netto di IVA.

ARTICOLO 18. FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto per la fornitura di beni, da intendersi inclusivo del servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente al certificato di verifica di conformità positivo.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Committente del "consuntivo attività", contenente il dettaglio delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.
3. Ciascuna fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine di acquisto e dovrà tassativamente riportare gli estremi del CIG (Codice Identificativo Gare), del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e l'indicazione del relativo prezzo unitario, il periodo di competenza della fattura.
4. In caso di subappalto e/o di subaffidamento, ogni fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite. Inoltre, le fatture dei subappaltatori devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario.
5. Nel caso in cui fosse necessario emettere una nota di credito a rettifica parziale o totale di una prestazione precedentemente fatturata, tale documento non dovrà avere segno negativo ma positivo.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip provvederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore e per l'eventuale sub-affidatario,

- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di forniture e servizi fino a 20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea o Extracomunitario in ogni caso il Fornitore dovrà allegare alla fattura documento attestante il rispetto degli obblighi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti vigenti nel proprio paese.
7. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 8. Consip si riserva di effettuare controlli a campione relativamente alla regolarità del DURC per la fase di stipula del presente ordine. In caso di esito negativo di tale controllo, Consip procederà ad effettuare le comunicazioni di cui alla Determina dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n.1 del 10 gennaio 2008.
 9. Consip non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti ex lege.
 10. Unitamente alla fattura dovrà essere prodotto:
 - in caso di beni: documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità;
 - in caso di servizio di manutenzione SW: documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità;
 - in caso di servizio di manutenzione correttiva: documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità;
 - in caso di servizi professionali con prodotti soggetti a collaudo: documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità;
 - in caso di servizi professionali di supporto misurati a giorno/persona documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità;
 - in caso di servizi in generale: documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità.
 11. La fattura elettronica dovrà essere intestata a Consip, Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, p. IVA 05359681003. La Società si impegna ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica seguendo le indicazioni contenute nell' "allegato fatturazione elettronica".
Nel caso di operatori economici esteri è accettata l'emissione di fattura cartacea che dovrà essere intestata a Consip, Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, Ufficio Contabilità e Bilancio.
 12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento di Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente intestato all'Impresa presso l'Istituto di Credito Bancario indicato dal fornitore, dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
 13. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice e laddove applicabile, Consip procederà a corrispondere al fornitore un importo pari al 99,50 (novantanovevirgolacinquanta) per cento dell'imponibile fatturato. Il restante 0,5 (zero virgola cinque) per cento dell'imponibile verrà liquidato solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
 14. Se diversamente indicato nell'ordine, mediante esplicita deroga scritta ai termini di cui sopra, il pagamento della fattura sarà effettuato entro i termini stabiliti nell'ordine di acquisto medesimo.

15. Il fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a Consip eventuali variazioni del suddetto conto corrente dedicato. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali, ove quantificati nell'ordine, verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati da Consip nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
16. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore di Consip, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
17. In caso di Raggruppamenti temporanei di impresa, con fatturazione pro-quota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati ai precedenti commi 5 e 6. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i medesimi dati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti, unitamente al prospetto riepilogativo delle attività svolte dalle imprese.

ARTICOLO 19. RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi;di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice.
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice. . Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell' art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre

1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

7. Qualora il Contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, la Committente recede altresì dallo stesso nel caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate anticipatamente all'aggiudicazione in ragione del malfunzionamento, anche parziale, degli appositi strumenti informatici. Resta fermo in tal caso il diritto dell'Impresa al pagamento del solo valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle sole spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ARTICOLO 20. RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite P.E.C., nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2 del Codice relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, comma 1, lett. e), del Codice;
 - d) l'Impresa si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all' art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - e) l'Impresa ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 98, comma 4, lett. a) del Codice;
 - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell' art. 258 TFUE;
 - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - k) nei casi di cui agli articoli intitolati: i) "Oneri a carico del Fornitore", "Servizi di Consegna, installazione attivazione, e attività connesse" (*in caso di beni e di servizi*), "Consegne eccedenti e non conformi" (*in caso di beni*), "Garanzie", "Verifica di conformità", , "Garanzia definitiva (*ove presente*)", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa (*se richiesta*)", "Obblighi di riservatezza", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", , "Obblighi relativi al Codice etico e al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Trattamento dei dati personali";
 - l) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità;Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 e 95 del Codice, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto.
 5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, , nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
 7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta da Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni>.
 8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
 9. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.
 10. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione:
 - a) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui al successivo art. "Forza Maggiore".

In tale ultimo caso, sarà onere dell'Impresa che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del predetto articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al successivo art. "Forza Maggiore". Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo art. "Forza Maggiore", dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutivi, previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice per quanto applicabile.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo

restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 22. BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE E MANLEVA

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. L'Impresa, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
5. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
È vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel sito istituzionale www.consip.it e nel Portale di "www.acquistinretepa.it" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con Consip.

ARTICOLO 23. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 24. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori (*ove sia possibile il subappalto*) o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti di Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto (*ove sia possibile il subappalto*) sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 25. OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO TRIENNALE PER LE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice etico, del Piano triennale per la prevenzione della

corruzione e della trasparenza e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, predisposti da Consip e consultabili sul sito internet della stessa.

2. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Consip, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottati da Consip. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Consip e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Consip ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di Richiesta d'Offerta al paragrafo 9 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella Lettera di Richiesta d'offerta e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto che in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 20 D. Lgs. n. 34/2023), il concorrente/contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito della Committente, nella sezione relativa alla Trasparenza. Inoltre, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e del D.Lgs. 82/2005), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso potrà essere nominato "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte della Committente, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle

- specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
7. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
 8. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il Contratto di fornitura ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al precedente all'art. "Penali", salvo il risarcimento del maggior danno.
 9. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione della cessazione o dell'intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell'Unione europea nel corso della durata del Contratto di fornitura, affinché l'Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.
 10. Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto di fornitura – da intendersi anche come mero accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie.
 11. Il Fornitore dovrà inoltre garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di business continuity e di disaster recovery, anche se esternalizzate abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
 12. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
 13. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il Contratto di fornitura ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 27. FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia inerente la presente fornitura ovvero i rapporti tra Committente e il Fornitore sarà competente in via esclusiva il **foro di Roma** anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

ARTICOLO 28. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle

previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

2. Laddove la registrazione sia operata dal Committente, la stessa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 29. TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 30. SUBAPPALTO

[OPZIONE 1 se Fornitore ha dichiarato di NON voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta l'Impresa non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto].

OPPURE

[OPZIONE 2 se Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ <eventuale laddove indicata in offerta inserire: per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale> <Eventuale: solo laddove indicata in offerta: di cui il ...% a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice>.
2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall'Impresa, laddove sia stato previsto nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 119,

- comma 2 terzo periodo del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare (ovvero nella diversa misura eventualmente indicata in sede di offerta come indicato al precedente comma 1 del presente articolo) a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
 4. L'Impresa si impegna a depositare presso Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.
 5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
 6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Consip revocherà l'autorizzazione.
 7. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
 8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore ~~inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro~~, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale; nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis;
 - b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
 9. La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'Impresa è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 10. L'Impresa e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
 11. L'Impresa è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare, a Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Impresa e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

12. L'Impresa è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Impresa trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
13. L'Impresa è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
14. L'Impresa si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.
15. L'Impresa si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
16. Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip dell'intervenuta risoluzione.
17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui all'art. 119, comma 3, del Codice. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto stesso.
18. Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto negli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis) del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2.]

ARTICOLO 31. CCNL

1. L'Impresa è tenuta a garantire l'applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i *<inserirsi in sede di stipula illi CCNL previsto in documentazione di gara o in alternativa quello ritenuto equivalente>*.

ARTICOLO 32. CLAUSOLA BEST CONSUMER

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

ARTICOLO 33. FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod.

civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. Penali e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. Risoluzione. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. Recesso.
5. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo "Recesso" (cfr. comma 3).

PER SPECIFICA APPROVAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C., DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI SEGUENTI ARTICOLI:

ARTICOLO 4 (Durata); ARTICOLO 6 (Oneri e incombenze a carico del fornitore); ARTICOLO 7 (Servizi di consegna, installazione, attivazione e attività connesse, ove applicabile); ARTICOLO 9 Servizio di manutenzione (se presente); ARTICOLO 13 (Garanzie); ARTICOLO 14 (Livelli di servizio); ARTICOLO 15 (Verifica di conformità); ARTICOLO 16 (Penali); ARTICOLO 18 (fatturazione e modalità di pagamento); ARTICOLO 19 (Recesso); ARTICOLO 20 (Risoluzione); ARTICOLO 21 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); ARTICOLO 22 (Brevetti, diritti d'autore e Manleva); ARTICOLO 23 (Obblighi di riservatezza); ARTICOLO 24 (Obblighi di tracciabilità in tema di flussi finanziari); ARTICOLO 25 (Obblighi relativi al Codice Etico e al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); ARTICOLO 26 (Nomine del Responsabile del Trattamento dati); ARTICOLO 27 (Foro competente); ARTICOLO 29 (trasparenza dei prezzi); ARTICOLO 30 (Subappalto); ARTICOLO 32 (Clausola Best Customer)

ALLEGATO FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si comunica che, in ottemperanza a quanto disposto dal DM n. 55 del 3 aprile 2013, la Consip Spa a far data dal 31 marzo 2015 non accetta più fatture che non siano emesse in formato elettronico. A tal fine si specifica che, oltre alle informazioni obbligatorie per legge, le fatture in formato elettronico per essere accettate, registrate e pagate devono contenere necessariamente (ove presenti) i campi indicati nella tabella sotto riportata.

Si precisa che i fornitori possono allegare alla fattura elettronica qualsiasi documento in formato PDF/A che fornisca ulteriori dettagli ed informazioni necessari alla lavorazione della stessa.

Con riferimento a quanto disciplinato all'art. "Fatturazione e modalità di pagamento" di seguito il prospetto riepilogativo dei dati necessari alla fatturazione elettronica.

Campo	Valore	Descrizione funzionale
1.1.4.	UFC4IQ	Codice IPA
2.1.2.2		Numero ordine di acquisto(00 X YYYY)
2.1.3.2		Codice commessa
2.1.3.4		Nodo
2.1.2.6		Codice CUP
2.1.2.7		Codice CIG
2.1.8.1.		Numero DDT
2.1.8.2		Data DDT
2.2.1.15		Tipologia costo (costo Consip o rimborso)
2.2.1.16.1		Indicazione se parte fissa o variabile (ove previsto nel contratto)
2.2.1.4		Oggetto della prestazione (indicazione del singolo intervento, figure professionali, fase di riferimento). Compilare una riga per ogni singola riga di ordine.
2.2.1.5		Numero di unità cedute / prestate
2.2.1.7.		Data inizio periodo competenza
2.2.1.8.		Data fine periodo competenza

Gli eventuali allegati dovranno essere digitalizzati ed inseriti anche nella fattura elettronica in formato PDF/A. Nel caso in cui sia stato autorizzato un subappalto/subaffidamento il fornitore su ogni fattura (o in suo allegato

pdf/A) deve indicare in modo esplicito se per le prestazioni oggetto della stessa si è avvalso o meno del subappalto/subaffidamento e deve fornire indicazione della società subappaltatrice/subaffidataria (indicando il codice fiscale della stessa, la competenza dei servizi resi e la tipologia di prestazione eseguita) specificando l'importo dell'attività eseguita da tale società.

Nel caso in cui il fornitore sia un RTI, se la fatturazione è effettuata dalla sola mandataria è onere della stessa specificare esplicitamente in ogni fattura la quota di attività svolta dalla/e mandante/i.

Se si tratta di attività svolta da consorzi deve essere indicata su ogni fattura (o in suo allegato pdf/A) la quota di attività svolta da ciascun partecipante attivo al consorzio.